

Tessera europea per «accreditare» i professionisti

Superato lo scoglio più difficile per il restyling della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea di modifica della 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita in Italia con Dgls 206/2007) e del regolamento n. 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno. Adesso il testo passa al Consiglio per l' approvazione. Piatto forte del nuovo testo che fa, però, passi indietro rispetto alla proposta della Commissione, è l' introduzione di una tessera professionale valida in tutta Europa che consentirà di saltare ostacoli amministrativi a vantaggio del riconoscimento immediato delle qualifiche. Una sorta di patentino nel segno del rafforzamento della libera circolazione. Senza deroghe, però, sulla qualità delle prestazioni professionali, grazie all' attivazione, per la prima volta, di un meccanismo di allerta operativo nello spazio Ue, in particolare per le professioni sanitarie e riguardanti i minori. Dall' ambito di applicazione della direttiva sono esclusi i notai se nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione. Per gli avvocati, secondo gli eurodeputati, non è necessario introdurre le tessere professionali in quanto è sufficiente il meccanismo già previsto con le direttive 77/249 e 98/5. La tessera professionale sarà emessa su richiesta dell' interessato che intende esercitare la stessa professione in un altro Stato membro, con uno spostamento dell' iter nello Stato di origine. Le spese di rilascio saranno decise da ogni Paese con obbligo di comunicazione alla Commissione. Per le professioni regolamentate con implicazioni sulla salute pubblica o nell' ambito della sicurezza gli Stati membri possono imporre l' obbligo di copertura assicurativa per ogni atto professionale. Porte più aperte anche per i giovani grazie al riconoscimento dei tirocini che devono essere considerati nel momento in cui un diplomato presenta una domanda di accesso a una professione regolamentata nel proprio Stato di origine, nel rispetto di alcune condizioni di chiarezza sulle mansioni svolte. Per quanto riguarda la prestazione temporanea, il professionista deve avere maturato almeno un anno di esperienza professionale nei dieci anni che precedono la prestazione dei servizi «se la professione non è regolamentata nello Stato di origine». Nell' ambito delle professioni regolamentate

non armonizzate, lo Stato membro mantiene la possibilità di imporre una misura di compensazione a condizione che sia proporzionata e debitamente giustificata. Nel segno della qualità, ma anche come strumento per favorire la circolazione dei professionisti, la direttiva richiede una formazione professionale continua, con uno scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri. Novità sul fronte della formazione medica: le condizioni relative al numero di anni e di ore dovranno essere indicate cumulativamente per evitare «un abbassamento dei requisiti di formazione dell' istruzione medica di base». © RIPRODUZIONE RISERVATA.